Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 8703 del 20 ottobre 2026

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Avv. G. Santoni– Componente
Prof.ssa Avv. Anna Scotti – Componente
Avv. N. Mincato – Componente
Prof. P. Esposito – Componente

Relatore: Prof. Avv. G. Santoni

nella seduta del 13 ottobre 2026, in relazione al ricorso n. 12578, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

La controversia concerne il tema del non diligente adempimento, da parte dell'Intermediario, di obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inosservanza degli obblighi di informazione attiva verso il cliente e della inadeguatezza dell'investimento.

Il Ricorrente riferisce di aver acquistato, in data 9 febbraio 2021, tramite l'Intermediario qui convenuto, n. 1.980 azioni MPS per un controvalore complessivo di euro 2.793,43.

Ebbene, secondo la prospettazione di parte attrice, all'atto dell'acquisto, nonostante il suo profilo di investitore prudente, l'Intermediario non provvedeva, "*in violazione degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/98, nonché dell'art. 21 del TUF*", ad informarlo della natura speculativa e foriera di rischi dello

strumento finanziario, tante che, a distanza di pochi mesi, l'emittente metteva in atto un ulteriore aumento di capitale, con conseguente "*split*" delle azioni, a seguito del quale il Ricorrente vedeva ridotta grandemente la sua partecipazione, con azioni pari 19 a fronte dell'originaria partecipazione di n. 1980 titoli, con la conseguente maturazione di una perdita pari al 75% del capitale originariamente investito.

In ragione di quanto dedotto, il Ricorrente chiede conclusivamente al Collegio il risarcimento del danno subito, quantificato in euro 2.095,07.

2. L'Intermediario convenuto, costituitosi regolarmente, in primo luogo eccepisce che il cliente odierno Ricorrente ha già proposto innanzi all'ACF altro ricorso, relativo allo stesso investimento in azioni MPS acquistate in data 9 febbraio 2021 oggetto del presente procedimento.

In quell'occasione egli aveva lamentato, tuttavia, esclusivamente la gestione dei diritti di opzione nell'ambito dell'aumento di capitale del 2022 e nessuna censura era stata sollevata in relazione alla fase di acquisto, ora invece contestata. Il Collegio, con decisione n. 6973 dell'8 novembre 2023, ha rigettato quel ricorso, ritenendo corretto il proprio operato e sottolineando che le tempistiche e la natura delle comunicazioni rese al cliente risultavano conformi alle pattuizioni contrattuali. Ritiene, allora, il Resistente che la circostanza che il Ricorrente riproponga ora doglianze riferite al medesimo investimento, semplicemente sotto un diverso profilo, "*non sia coerente con i principi di coerenza e unitarietà del giudizio già valorizzati dall'ACF in altre decisioni*".

Nel merito, ad ogni buon conto, l'Intermediario fa presente che l'operazione contestata è stata disposta autonomamente dal Ricorrente, mediante il servizio di banca via internet, in assenza della prestazione del servizio di consulenza. Aggiunge che l'acquisto è stato preceduto da un altro ordine, inserito sempre il 9 febbraio 2021, ad un prezzo limite leggermente più basso e per una quantità appena superiore, revocato d'iniziativa dal Cliente, a riprova della costante attenzione agli andamenti di mercato. Ulteriori operazioni su azioni MPS erano già state effettuate dal Cliente negli anni 2014 e 2015, allorché l'emittente aveva posto in essere ulteriori operazioni sul capitale.

L'Intermediario tiene, poi, a precisare che il Ricorrente operava abitualmente in strumenti azionari appartenenti a diversi settori e che tali investimenti venivano effettuati autonomamente tramite canali telematici.

In ordine alle violazioni degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza, il Resistente ritiene che, prima di procedere ad ogni investimento, è ragionevole e comunque opportuno che l'investitore si informi sulla società emittente e che segua l'andamento del titolo e le vicende che la riguardano. Nel caso di specie le vicende societarie di MPS, di dominio pubblico, sono state nel tempo ampiamente discusse e dibattute su tutti gli organi di stampa e ogni operazione è stata sottoposta al vaglio degli Organismi di Vigilanza preposti ed il Ricorrente, negli anni, era stato già destinatario di tali operazioni.

Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato e privo di adeguato supporto probatorio.

3. Nelle deduzioni integrative, il Ricorrente tiene anzitutto a precisare che l'odierna controversia si riferisce a fattispecie ben distinta rispetto a quella oggetto del primo ricorso, conclusivamente insistendo sui fatti e sulle domande posti a base del ricorso odierno.

4. Nella memoria di replica, l'Intermediario, ha osservato che il Ricorrente nelle deduzioni integrative non ha introdotto elementi nuovi, ribadisce e fa rinvio alle argomentazioni già esposte in prima fase.

DIRITTO

1. Sulla base delle risultanze in atti e ad esito del contraddittorio tra le parti, il ricorso risulta meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Va, anzitutto, esaminata l'eccezione dell'Intermediario, incentrata sul fatto che l'odierno Ricorrente abbia già presentato ricorso relativo allo stesso investimento; ricorso in ordine al quale questo Collegio si è già pronunciato.

Trattasi di eccezione che va esaminata alla luce di quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, lett. b-*bis*), del Regolamento ACF, ai sensi del quale il ricorso può essere proposto - a pena di irricevibilità - quando "*sui medesimi fatti oggetto dello stesso*:

[…] *l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito*"; ciò, in osservanza del principio del *ne bis in idem*.

Ebbene, trattasi di eccezione che non può dirsi fondata nel caso di specie.

Con il precedente ricorso il Ricorrente ha, infatti, svolto doglianze solo e soltanto con riferimento alla mancata esecuzione dell'ordine di adesione all'aumento di capitale deliberato da MPS nel settembre 2022, tramite esercizio dei diritti di opzione a lui spettanti in forza dell'acquisto azionario effettuato il 9 febbraio 2021, conseguentemente chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati in euro 4.488,00.

Nell'odierna controversia il Ricorrente contesta, invece, l'inadempimento degli obblighi di informazione preventiva e di verifica della coerenza dell'investimento rispetto al proprio profilo di investitore, conclusivamente chiedendo di essere risarcito del danno corrispondente alla perdita di valore *medio tempore* subìta dal titolo.

E allora, tra le due controversie non può configurarsi identità di *causa petendi* e di *petitum,* da cui consegue l'osservanza del divieto di *bis in idem.*

Infatti, distinte risultano sia le operazioni oggetto di contestazione (il primo ricorso riguarda l'adesione all'aumento di capitale 2022, quello odierno l'acquisto delle azioni del febbraio 2021), sia il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria azionata (nel primo si contesta la mancata esecuzione dell'ordine di adesione all'aumento di capitale tramite esercizio dei diritti di opzione, nel secondo la violazione degli obblighi di condotta nella fase antecedente l'acquisto), sia, infine, il danno lamentato (nel primo caso coincidente con la mancata sottoscrizione delle nuove azioni, nel secondo caso con il pregiudizio sul valore delle azioni originarie).

2. Passando, allora, al merito della controversia, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo agli obblighi di informazione attiva, non risulta versato in atti il modulo d'ordine relativo all'investimento, né alcun altro documento idoneo a fornire la prova dell'idoneo assolvimento da parte dell'Intermediario degli obblighi informativi preventivi.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'ulteriore profilo di doglianza, concernente la contestata incoerenza dell'investimento rispetto al profilo di investitore del Ricorrente.

Al riguardo, risulta circostanza pacifica tra le parti che l'acquisto è stato disposto dal Ricorrente mediante la piattaforma di Banca Multicanale. Inoltre, dagli atti disponibili non emergono elementi idonei a far ritenere che l'operazione contestata sia stata eseguita nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie gravasse sull'Intermediario l'obbligo di svolgere la valutazione di appropriatezza dell'operazione. Ebbene, non risultano disponibili in atti evidenze documentali idonee a comprovare l'effettività di un tale adempimento con riferimento all'operazione in lite.

Ciò riscontrato, non può dirsi che l'Intermediario abbia assolto all'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi e comportamentali previsti dalla disciplina di settore, il che radica la sua responsabilità sotto il profilo risarcitorio.

3. Relativamente alla misura del danno occorso, esso va determinato, nel caso in esame, come da domanda, dunque in misura pari a euro 2.095,07, oltre a rivalutazione e interessi legali.

PQM

il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente la somma complessiva rivalutata di euro 2.574,85, per i titoli di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di euro 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi